

Determinazione n° **160**

data **06.07.2012**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Affidamento incarico e relativo impegno di spesa nei confronti dell'Avvocato Mario Viviani di Milano per la consulenza legale in ordine all'applicabilità dell'art. 13 – 1° comma – del D.L. 29.12.2011, N. 216 (Decreto Milleproroghe) agli enti di diritto pubblico gestore dei parchi regionali lombardi.
CIG: X03059FDE7

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| Spesa determinata | €. | 1.050,00 |
| Codice | | 1.01.02.03 |
| Capitolo | | 1240 |
| Bilancio 2012 – gestione competenza | | |

PUBBLICAZIONE


Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 13.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13.07.2012 al 28.07.2012, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

Addì 13.07.2012

Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.to geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 13.07.2012

Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè



IL DIRETTORE F.F.NE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia;

Premesso che la Regione Lombardia con L.R. 04/08/2011 n. 12 ha approvato alcune modifiche alla L.R. 30/11/1983, n. 86 e ha rivisto l'organizzazione degli Enti gestori delle aree protette regionali ed ha disposto, in particolare, la trasformazione dei Consorzi di gestione in Enti di diritto pubblico;

Che il procedimento di adeguamento degli Statuti si è svolto entro i termini previsti dall'art. 2 dell'anzidetta L.R. n. 12/2011. I testi degli Statuti adeguati sono stati pubblicati sul B.U.R.L. n. 51 – Serie Ordinaria del 23.12.2011. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 – commi 4 e 5 – della L.R. 12/2011 e per effetto dell'anzidetta pubblicazione, **a far data dal 24.12.2011, i Consorzi per la gestione dei Parchi Regionali Lombardi sono stati trasformati "ope legis" in Ente di diritto pubblico;**

Visto che in attuazione del disposto del 2° comma dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/7/2010, n. 122, a decorrere dal 1° giugno 2010 al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Serio, non è stata più corrisposta l'indennità di carica;

Viste in particolare:

1) PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE RELATIVE ALL'AMBITO APPLICATIVO DELL'ART. 13 – 1° comma – DEL D.L. 216/2011.


L'art. 13 – 1° comma – del D.L. 216/2011 stabilisce che "fino al 31/12/2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla Legge 06/12/1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122".

Ai sensi dell'anzidetta norma è quindi possibile corrispondere ai Presidenti degli Enti Parco l'indennità di carica fino al 31/12/2012.

A tal fine si precisa che la Regione Lombardia, con deliberazione n. IX/2695 del 14/12/2011, ha già individuato i limiti massimi per la determinazione dell'anzidetta indennità.

2) PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA POSSIBILITA' O MENO DI ESTENDERE IL BENEFICIO ANCHE AI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI GESTIONE DEGLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO GESTORI DEI PARCHI REGIONALI LOMBARDI.

La sopraccitata delibera regionale del 14/12/2011 stabilisce anche i limiti massimi per la determinazione dell'indennità ai componenti dei Consigli di gestione degli Enti di diritto pubblico, dei Parchi regionali lombardi. La sopravvenuta norma di cui all'art. 13, 1° comma del D.L. 216/2011 limita, invece, questa possibilità ai soli Presidenti degli Enti Parco.



Ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi, come ben noto, alla legge può attribuirsi soltanto il senso fatto palese del significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore. Ciò porta, inevitabilmente, ad escludere che il beneficio in argomento possa estendersi anche ai componenti dei Consigli di gestione.

3) PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE RELATIVE ALLA DECORRENZA DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 13 – 1° COMMA DEL D.L. 216/2011

La decorrenza, a giudizio dello scrivente, costituisce l'aspetto più controverso di tutto l'impalcato giuridico dell'art. 13 – 1° comma – del D.L. 216/2011.

Per quanto riguarda il termine finale (31.12.2012) ovviamente non sussistono dubbi di sorta essendo esplicito il riferimento temporale posto dal legislatore.

Per quanto concerne invece la decorrenza iniziale, così come è stata formulata, la norma (fino al 31/12/2012 ... non si applica ...) è suscettibile di due diverse interpretazioni:

- a) La prima interpretazione si basa sull'art. 11 delle Preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) ed, in attuazione di tale principio, non è possibile attribuire all'art. 13 – 1° comma - D.L. 216/2011 decorrenza retroattiva. In sostanza, la suddetta norma avrebbe soltanto l'effetto di sospendere per il futuro (dall'entrata in vigore del D.L. 216/2011 fino al 31/12/2012) l'applicazione ai Presidenti degli Enti parco del 2° comma dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010 n. 78. **Sulla scorta di tale interpretazione, i Presidenti degli Enti parco riacquisirebbero il diritto a vedersi corrisposta l'indennità di carica dall'entrata in vigore del D.L. 216/2011 fino al 31/12/2012, senza diritto agli arretrati.**
- b) La seconda interpretazione tende ad attribuire all'art. 13 – 1° comma – del D.L. 216/2011 valore di vera e propria "interpretazione autentica", attraverso la quale, il legislatore avrebbe sancito che il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 si applica ai Presidenti degli Enti parco soltanto a partire dal 1° gennaio 2013 e non dal giugno 2010.


Sulla scorta di questa interpretazione, i Presidenti degli Enti parco ai quali non è stata più corrisposta l'indennità dal mese di giugno 2010 (come nel caso del Parco del Serio) avrebbero diritto di vedersi riconosciuti ed erogati tutti gli arretrati.

Dato atto:

- che questo quadro normativo è mutato, a seguito e per effetto, sia della trasformazione dei Consorzi in Enti di diritto pubblico che della nuova disciplina introdotta dall'art. 13 – comma 1° - del D.L. n. 216/2011M;
- che dal nuovo quadro normativo scaturiscono le diverse problematiche interpretative sopra citate per le quali si ritiene più che opportuno interpellare uno studio legale competente in materia;

Tenuto conto della scelta di consultare l'Avv. Mario Viviani con Studio a Milano in Via S. Babila n. 4/a – c.f. VVNMR39E081726B e p.i. 01948830151, esperto in materia amministrativa;

Vista la nostra nota protocollo n. 2827/2012 cat. 4/4.05 in data 28.06.2012 con la quale il Direttore dell'Ente Parco Regionale del Serio arch. Laura Comandulli ha chiesto la disponibilità all'Avv. Mario Viviani di Milano per l'espressione di parere legale in ordine all'applicabilità dell'art. 13 – 1° comma – del D.L. 29.12.2011, N. 216 (Decreto Milleproroghe) agli enti di diritto pubblico gestore dei parchi regionali lombardi;



Vista la disponibilità inviataci dall'Avv. Mario Viviani, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 04.07.2012 n. 2899/2012, con la quale chiede inoltre un compenso pari a € 1.050,00 lordi (quindi compresi cpa 4% e iva 21%) per l'espressione di parere legale in oggetto;

Ritenuto doveroso procedere al conferimento dell'incarico nei confronti dell'avv. Mario Viviani di Milano per l'espressione di parere legale in ordine **all'applicabilità dell'art. 13 – 1° comma – del D.L. 29.12.2011, N. 216 (Decreto Milleproroghe) agli enti di diritto pubblico gestore dei parchi regionali lombardi** nonché del necessario impegno di spesa pari a € 1.050,00 lordi (compresi cpa 4% e iva 20%);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dello Studio Viviani Mario di Milano, agli atti di questo ufficio come risulta dal protocollo n. 2956/2012;

DETERMINA

1. Di conferire all'avv. Mario Viviani di Milano con studio in Via S. Babila n. 4/a, l'incarico di consulenza per l'espressione di parere legale in ordine all'applicabilità dell'art. 13 – 1° comma – del D.L. 29.12.2011, N. 216 (Decreto Milleproroghe) agli enti di diritto pubblico gestore dei parchi regionali lombardi ;
2. Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, impegno di spesa a favore dell'avv. Mario Viviani di Milano con studio in Via S. Babila n. 4/a, per l'importo di € 1.050,00 (compresi cpa 4% e iva 20%);
3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.050,00 (compresi cpa 4% e iva 20%), al codice 1.01.02.03 (cap. 1240) gestione competenza del Bilancio 2012;
4. Di procedere alla liquidazione al ricevimento della fattura e ottenuto il parere richiesto.

Il Direttore F.F.
F.to Arch. Laura Comandulli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Impegno n.
Addì

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli